

Delibera n. 49/2016

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.**

L’Autorità, nella sua riunione del 21 aprile 2016

- VISTO** l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** in particolare l’articolo 18 (“*Assistenza*”), paragrafo 2, lett. a), del Regolamento, secondo il quale: *“In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente:*
- a) *pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti.”;*
- VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea recante gli orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C 220/01) e in particolare il punto 4.4 laddove prevede che qualora vi sia un ritardo superiore a 60 minuti, le imprese ferroviarie sono tenute a fornire pasti e bevande, in *“quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa”*, se disponibili (in quantità sufficiente) sul treno o in stazione. Se non sono disponibili (o la quantità è insufficiente) a bordo o in stazione, l’obbligo dell’impresa ferroviaria è condizionato alla possibilità che questi *“possano essere ragionevolmente forniti”*. L’impresa

ferroviaria deve valutare se la fornitura di pasti e bevande è ragionevole, tenendo conto di criteri quali la *“distanza dal luogo di consegna, i tempi e la facilità di consegna e il costo”*. Altresì, la *“Commissione ritiene che l'espressione ‘in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa’ indichi che le imprese ferroviarie devono fornire ai passeggeri un'assistenza adeguata corrispondente alla durata del ritardo e dell'ora del giorno (o della notte) in cui questo si verifica.”*;

**VISTO**

l'articolo 15 (*“Sanzione per mancata assistenza al viaggiatore”*), comma 1, del d.lgs. 70/2014, che recita testualmente: *“Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi”*;

**VISTA**

la risposta di Trenitalia, del 4 gennaio 2016, prot. 2877737, con la quale la stessa impresa ha dato riscontro ai più reclami presentati dal sig. Carambia tramite sistema telematico di presentazione dei reclami adottato dalla stessa Impresa;

**VISTO**

il reclamo presentato all'Autorità, in data 27 gennaio 2016, prot. ART 2016/510, dal sig. Carambia, con il quale ha reso noto che, in data 6 dicembre 2015, il treno su cui viaggiava, Intercity notte, Messina – Napoli, n. 1960, subiva un forte ritardo derivante da problemi di carattere tecnico. Altresì, il reclamante, segnala che dopo aver fatto il traghettamento tra Messina e Villa S. Giovanni, al buio e senza aria condizionata, il treno subiva un arresto, presso la stazione di Villa San Giovanni di circa 150 minuti. A fronte di tale evento, il sig. Carambia afferma che durante la sosta non è stata approntata alcuna assistenza ai passeggeri e che gli stessi sono stati lasciati all'interno del treno senza nessun servizio di sorveglianza, di assistenza, senza luci e senza aria condizionata e con i servizi igienici fuori servizio;

**VISTA**

la nota dell'Autorità, prot. 2016/816 del 5 febbraio 2016, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.a. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;

**VISTA**

la nota di risposta di Trenitalia S.p.a., prot. ART 1195/2016, del 22 febbraio 2016;

**CONSIDERATO**

che dalla sopra indicata nota di Trenitalia S.p.a. emerge, tra l'altro, come le modalità di erogazione dell'assistenza di carattere materiale non risultano essere conformi a quanto previsto dal già citato articolo 18 del Regolamento anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la sopra indicata Comunicazione;

**ATTESO**

in particolare che la condotta assunta dall'Impresa, e cioè di aver ritenuto più consono, per la fruizione di generi alimentari, l'orario di arrivo presso la successiva stazione di Salerno alle ore 8:30 e non durante la sosta presso la stazione di Villa San Giovanni, in quanto, quest'ultima è avvenuta tra le ore 02:30 alle ore 04:50 del mattino, non soddisfa le prescrizioni dettate dall'articolo 18 del Regolamento e le

indicazioni contenute nella già citata Comunicazione della Commissione Europea. Difatti, essendosi verificato l'evento durante le ore notturne, risulta palese la maggiore difficoltà per i passeggeri nel reperire autonomamente cibi e bevande, rispetto a quanto è possibile fare durante le ore diurne, ed inoltre bisogna considerare che la sosta si è prolungata ben oltre i 60 minuti, considerati condizione di accesso al diritto di assistenza;

**RITENUTO**

che le altre doglianze sollevate nel reclamo, relative alla mancata assistenza informativa a bordo, il servizio di sorveglianza, la mancanza di corrente elettrica, il non funzionamento dell'aria condizionata e i servizi igienici fuori servizio non recano i presupposti per l'avvio di un procedimento, dovendosi a tal fine ritenere idonee le azioni poste in essere dall'Impresa rispetto a quanto prescritto dalle relative disposizioni del Regolamento. In particolare, Trenitalia S.p.a. ha affermato che, per ciò che riguarda l'informazione ai passeggeri, circa lo stato del viaggio, in un primo momento è stata realizzata attraverso avvisi vocali da parte del personale di bordo e poi attraverso avvisi sonori. In relazione all'effettivo funzionamento del sistema di condizionamento di bordo e delle luci all'interno dei convogli si è verificata l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per soli sei minuti. Per ciò che concerne il malfunzionamento dei servizi igienici durante la sosta è stato chiarito dalla stessa Impresa che le carrozze del convoglio oggetto del reclamo non essendo dotate di bagni chimici non ne consentono l'utilizzazione durante le soste in stazione. In merito alle misure adottate, ai sensi dell'art. 26 ("Sicurezza personale dei passeggeri") del Regolamento è stato rappresentato che presso la stazione di Villa San Giovanni è presente un presidio della Polizia Ferroviaria che garantisce la sicurezza dei passeggeri sia nella stazione che a bordo del treno in caso di sosta;

**RITENUTO**

che, limitatamente al profilo della mancata assistenza, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.a., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. L'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.a. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. All'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecunaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila) ed euro 10.000,00 (diecimila).

3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.530;
4. E’ possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it).
5. Il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di cui al punto 4, può richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni.
6. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 3333,33 euro (tremilatrecentotrentatrè/33), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione amministrativa delibera 49/2016”. L’avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato.
7. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all’Ufficio Vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
9. La presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.a. a mezzo PEC.

Torino, 21 aprile 2016

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi